

Allegato "A" all'atto N. 7283 del Repertorio - N. 5790 della Raccolta in data 19 marzo 2021

STATUTO

"FONDAZIONE LUIGI E SIMONETTA LOMBARD ETS"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

È corrente una fondazione denominata «Fondazione Luigi e Simonetta Lombard ETS», ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto, Fondazione costituita per iniziativa della Signora Simonetta Lombard in data 23 gennaio 2002.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Pratovecchio Stia (Arezzo), Via Giovanni Sartori n.2, presso il Museo dell'Arte della Lana.

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la costituzione e la gestione di un centro di documentazione storica sulla tradizione tessile in Casentino con

	particolare riferimento al Lanificio di Stia quale espressione culturale e industriale dell'attività del settore laniero.	
	In particolare, la Fondazione curerà l'istituzione e il mantenimento di un museo da collocare in Stia e possibilmente in locali ove operò l'originario stabilimento Lombard, e darà vita ad un centro studi storico - statistico economico del settore tessile - laniero. La gestione del museo e del centro studi potrà essere effettuata direttamente dalla Fondazione, ovvero indirettamente attraverso la costituzione di un ente all'uopo preposto e controllato dalla Fondazione.	
	La Fondazione persegue gli scopi sopra indicati mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni (lett.f).	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. i).	
	Al fine di perseguire i propri scopi la Fondazione potrà:	
	curare la promozione di studi e ricerche anche attraverso l'organizzazione di convegni, tavole rotonde e simili, avvalendosi, ove del caso, della collaborazione di organismi esterni, curare la pubblicazione di notiziari, bollettini e periodici relativi al campo e alle finalità della Fondazione;	
	organizzare corsi di formazione professionale nel settore tessile e l'approntamento di specifici laboratori per esercitazioni degli allievi, in	

	collaborazione con gli Enti Pubblici e privati preposti;	
	assistere l'attività del residuo settore tessile del Lanificio di Stia, con particolare	
	attenzione alle maestranze che vi hanno lavorato e vi lavorano;	
	svolgere ogni altra attività anche economica comunque funzionalmente collegata	
	allo scopo della Fondazione, ivi compresa la costituzione di società o enti	
	ritenuti necessari al fine di dare attuazione alle finalità istituzionali.	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività	
	diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs 117/2017 ed al	
	presente articolo purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs	
	117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata dall'organo di	
	amministrazione.	
	La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma	
	organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso	
	la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse	
	proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in	
	conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs	
	117/2017.	
	TITOLO II: PATRIMONIO - DOTAZIONE - UTILIZZAZIONE DELLE	
	RENDITE	
	ARTICOLO 4	
	Il patrimonio della Fondazione all'atto della costituzione è determinato in euro	
	516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta) ed è	
	stato fornito dalla Signora Simonetta Lombard.	
	3	

Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni e legati ed erogazioni di quanti abbiano a cura il potenziamento della Fondazione e con quant'altro si trovi nella sua disponibilità.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs 117/2017.

ARTICOLO 5

Le operazioni d'investimento dei beni conferiti e quelli che a qualunque titolo pervengono alla Fondazione e di reimpiego delle rendite, sono deliberate dal Comitato Direttivo nei modi che riterrà più opportuni nel rispetto degli scopi della Fondazione. Per il perseguimento degli scopi di cui all'art.3 la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, nei modi e nei termini deliberati dal Comitato Direttivo.

TITOLO III: ORGANI DELLA FONDAZIONE

PRESIDENTE - COMITATO DIRETTIVO - COMITATO SCIENTIFICO

- ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 6

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato Direttivo in carica. Il Presidente resta in carica per 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Il Presidente della Fondazione:

a) convoca e presiede il Comitato Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle adunanze, direttamente o attraverso persona da lui delegata;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e ai rapporti con le autorità tutorie;

c) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Comitato Direttivo nella prima seduta utile, sottoponendo alla ratifica dell'organo collegiale;

d) cura l'osservanza dello Statuto, propone e, previo assenso del Comitato Direttivo, adotta le modifiche dello Statuto in adeguamento a quanto richiesto dalla Regione Toscana, modifiche che non dovranno, comunque snaturare gli scopi e le caratteristiche essenziali della Fondazione, senza necessità dell'intervento del Comitato Direttivo in sede di adozione del nuovo Statuto;

e) può nominare un direttore della Fondazione, procuratori speciali e avvocati e procuratori alle liti;

f) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, firma gli atti e provvede a quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti che vengono deliberati;

g) presiede al buon andamento anche amministrativo della Fondazione;

h) propone per l'approvazione da parte del Comitato Direttivo un membro dello

stesso a cui assegnare le funzioni di Vice Presidente.

ARTICOLO 7

Alle attività della Fondazione potrà essere preposto dal Comitato Direttivo un Responsabile Amministrativo, che può essere scelto tra i membri del Comitato Direttivo, il quale:

ove non ne faccia già parte, partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo;

cura l'organizzazione amministrativa della Fondazione e sovrintende al suo funzionamento;

dirige, coordina e controlla l'attività del personale dipendente e dei collaboratori.

ARTICOLO 8

Alle attività del Museo sarà preposto un Direttore proposto dal Presidente e approvato dal Comitato Direttivo. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo è composto:

dal Presidente della Fondazione;

da 5 (cinque) membri indicati dal Presidente tra i quali sarà scelto il Segretario e, eventualmente, il Responsabile Amministrativo, con la precisazione che uno dei membri indicati dal presidente dovrà essere espressione della realtà museale del Casentino.

dal Sindaco pro-tempore del Comune di Pratovecchio Stia;

da un membro indicato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Pratovecchio Stia è membro di diritto del Comitato Direttivo e resta in carica per tutta la durata del proprio mandato di

primo cittadino. Alla scadenza del mandato viene sostituito di diritto dal proprio
successore.

I restanti componenti del Comitato Direttivo durano in carica cinque (5) anni e
posso essere nuovamente nominati.

ARTICOLO 10

Il Comitato Direttivo è l'organo di **amministrazione** della Fondazione, delibera
tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di
Statuto e ha le facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. In particolare e in via esemplificata delibera:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'accettazione di lasciti e
donazioni, la gestione del patrimonio;
- b) la destinazione dei fondi amministrati;
- c) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, proposte dal Presidente, con
la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti;
- d) l'emanazione dei regolamenti interni;
- e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo, la destinazione di eventuali avanzi
di gestione e di nuove maggiori entrate e il passaggio di fondi da conto a conto;
- f) l'istituzione di sedi secondarie;
- g) la nomina, su proposta del Presidente, dei componenti del Comitato Scientifico;
- h) l'assunzione di personale dipendente e l'affidamento di incarichi di
collaborazione e relativi compensi;
- i) la locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni, nonché
la stipulazione di contratti di qualsiasi genere o tipo e qualsiasi altro atto
affidente al governo della Fondazione;
- j) i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative

	transazioni. Con deliberazione del Comitato Direttivo possono essere costituiti	
	Centri di Ricerca e Comitati Scientifici composti di esperti nelle materie di cui	
	all'art. 3, con il compito di approfondire tematiche funzionali agli scopi della	
	Fondazione ed esprimere il proprio parere tecnico-professionale sulle questioni	
	ad essi sottoposte.	
	Il Comitato Direttivo, che dovrà riunirsi almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il	
	Presidente ne ravvisi l'opportunità, è convocato dal Presidente della Fondazione,	
	che ne dirige le riunioni.	
	Le convocazioni del Comitato Direttivo dovranno avvenire per iscritto o per via	
	telematica purché sia accertabile l'avvenuta ricezione, con congruo termine di	
	preavviso con indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del comitato	
	sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.	
	Il Comitato delibera sulle materie poste all'ordine del giorno dal Presidente.	
	Le delibere del Comitato Direttivo si intendono approvate qualora riportino il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per	
	la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione,	
	inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare	
	agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire	
	oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di	
	poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente	
	possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non	

sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei componenti del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 11

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, comunque non superiore a 10 (dieci), nominati dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, scelti tra persone con specifiche competenze in attività storiche, museali, scientifiche, di promozione culturale ovvero tra persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche che sostengono l'attività della Fondazione con contributi di particolare rilevanza.

Le convocazioni del Comitato Scientifico dovranno avvenire per iscritto o per via telematica purché sia accertabile l'avvenuta ricezione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere confermati.

ARTICOLO 12

Al Comitato Scientifico compete:

a) formulare pareri in ordine alle attività della Fondazione;

	b) proporre l'eventuale ampliamento delle finalità della Fondazione a scopi affini a quelli istituzionali;	
	c) proporre al Comitato Direttivo l'istituzione di "centri di ricerca" nelle materie di interesse della Fondazione;	
	d) fornire parere su tutte le questioni che il Comitato Direttivo ritenga di sottoporgli.	
	Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne dirige le riunioni e ne cura la convocazione, eventualmente tramite suo delegato.	
	Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e deve essere convocato almeno una volta l'anno e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità.	
	ARTICOLO 13	
	L'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da tre membri (il Presidente e due revisori effettivi), nonché da due revisori supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.	
	La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Comitato Direttivo e di ogni altro organo della fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.	
	Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.	
	I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e	

possono essere riconfermati.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di

Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica .

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs 117/2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro..

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale ove necessario sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 (novanta) giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed

		in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
		Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.
		Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.
		I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).
		Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purchè nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.
		Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
		Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.
		I componenti dell'Organo di Controllo partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo.
		Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Comitato Direttivo all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

ARTICOLO 14

Il Comitato Direttivo della Fondazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.lgs 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15

La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D.lgs 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 Gennaio di ogni anno.

Il Comitato Direttivo, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all' art. 6 D.lgs 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati.

Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Comitato Direttivo se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

ARTICOLO 16

Le cariche statutarie sono gratuite.

I membri del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 17

Atti o fatti che per la loro rilevanza penale o comunque per la loro gravità morale siano suscettibili di ledere il prestigio della Fondazione comportano la decadenza di diritto da ogni carica per i soggetti che li hanno commessi.

L'accertamento della gravità dei fatti comportanti la decadenza delle cariche statutarie e la decisione di ogni controversia in proposito è deliberata dal Presidente della Fondazione il quale decide inappellabilmente.

TITOLO IV – LIBRI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 18

Sono i libri obbligatori della Fondazione:

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

il Registro dei volontari.

I membri del Comitato Direttivo hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

TITOLO V - ESTINZIONE

ARTICOLO 19

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs 117 /2017 ed alle altre vigenti disposizioni legislative

in materia.

FIRMATO VANGELISTI DENISE

FIRMATO BLASI PAOLO

FIRMATO BASAGNI GIOVANNI

FIRMATO BENDONI MARIA GEMMA

FIRMATO CALERI NICOLO'

FIRMATO CASAGLI ILARIA

FIRMATO DUCCI ELEONORA

FIRMATO LORJ LORENZO

FIRMATO STEFANIA MAFFIA

FIRMATO TRAVELLI LAURA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor Marco Casini, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.